

Ai gentili clienti
Loro sedi

Approvato il "jobs act" degli autonomi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che recentemente il legislatore ha approvato definitivamente il testo del disegno di legge per la **tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale**. Il provvedimento legislativo prevede, in particolare, i seguenti interventi: *i)* l'applicazione della disciplina sulla **tutela nelle transazioni commerciali** anche al lavoratore autonomo, nonché **l'abusività** per legge delle clausole che prevedono la facoltà di **modificare unilateralmente le condizioni dei contratti** (o le modalità di recesso, se le prestazioni sono continuative); *ii)* l'applicazione della **disciplina in materia di tutela del diritto di autore alle invenzioni realizzate nell'esecuzione del contratto**, con conseguente **riconoscimento del diritto del lavoratore autonomo ad acquisirne la titolarità**; *iii)* la previsione di nuove **tutele a copertura delle riduzioni consistenti del reddito professionale** non dipendenti dalla propria volontà (per le professioni ordinistiche e da attivare tramite le **case professionali**); *iv)* la **piena deduzione** delle spese (**alberghiere** e di **somministrazione** di alimenti) sostenute per l'esecuzione di un incarico ed analiticamente addebitate al committente; *v)* attivazione del **congedo parentale** anche per gli iscritti alla **gestione separata**; *vi)* **deducibilità piena dei corsi di formazione** (limite 10.000 euro annui), **certificazione delle competenze** (limite 5.000 euro annui) e gli oneri sostenuti per la **garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro** autonomo; *vii)* attivazione dei servizi del **centro per l'impiego** anche nei confronti dei **lavoratori autonomi**; *viii)* applicazione dell'indennità di maternità a **prescindere dall'astensione dal lavoro**; *ix)* mantenimento del rapporto di lavoro autonomo in caso di **malattia, infortunio e gravidanza** (sospensione non retribuita del rapporto); *x)* viene fornita la disciplina del **lavoro agile**.

Premessa

Il legislatore ha recentemente approvato un **nuovo provvedimento che prevede l'estensione delle tutele a favore dei lavoratori autonomi**. I temi toccati dal provvedimento sono **particolarmente numerosi e rilevanti**: in materia di **rapporti contrattuali** viene prevista l'abusività delle clausole che comportano modifiche unilaterali del rapporto, l'applicazione della disciplina relativa alla tutela delle

transazioni commerciali e la conferma della titolarità delle scoperte e delle invenzioni effettuate durante lo svolgimento di un incarico.

Con riferimento alle **tutele dei lavoratori autonomi**, è disciplinata l'introduzione di un congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata, nonché di istituti assicurativi a copertura di riduzioni incolpevoli dei ricavi. In materia di infortunio, malattia e gravidanza viene garantita la sospensione temporanea del rapporto senza recesso.

In materia di **deducibilità delle spese**, viene garantita la **deducibilità delle spese di formazione, di certificazione delle competenze nonché per l'assicurazione contro il mancato pagamento delle prestazioni**.

Di seguito illustriamo le principali novità previste dal provvedimento legislativo.

La tutela contrattuale dei lavoratori autonomi

Il c.d. Jobs Act per i **lavoratori autonomi** prevede, innanzitutto, l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2002 anche alle **transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese** (nonché tra lavoratori autonomi e amministrazioni). Ciò consente di **predeterminare termini di pagamento, risarcimenti ed interessi** anche con riferimento alle prestazioni dei lavoratori autonomi.

Viene, inoltre, stabilito che si devono considerare **abusiva e priva di effetto** le clausole che attribuiscono al committente la **facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto** o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di **recedere da esso senza congruo preavviso** nonché le clausole mediante le quali le parti concordano **termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento**.

Si deve altresì considerare abusivo il **rifiuto** del committente di stipulare il **contratto in forma scritta**. Nelle ipotesi sopra descritte il lavoratore autonomo ha **diritto al risarcimento dei danni**. Ai rapporti contrattuali sopra descritti si applica, in quanto compatibile, l'art. 9 della legge n. 192 del 18.06.1998 in materia di abuso di dipendenza economica.

In materia di invenzioni, **i diritti di utilizzazione di invenzioni realizzate nell'esecuzione di un rapporto spettano al lavoratore autonomo**. Si applica la disciplina della legge n. 633/1941 in materia di diritto d'autore di cui al D.Lgs. n. 30/2005 (codice proprietà industriale).

NOVITA'

Regolamentazione delle	Vengono individuate le conseguenze del mancato o tardivo pagamento.
-------------------------------	---

transazioni commerciali	
Regolamentazione del rapporto	Recessi unilaterali e condizioni di modifica unilaterale del rapporto devono considerarsi abusivi. Il rifiuto di stipulare un rapporto in forma scritta è abusivo.
Invenzioni	Se effettuate in occasione dell'esecuzione del servizio/prestazione, sono della titolarità del lavoratore autonomo.

Disposizioni fiscali e sociali

In materia **fiscale e sociale**, viene previsto che:

- in materia di **spese alberghiere** e di **somministrazione di cibi e bevande i limiti alla deduzione non si applicano** qualora vengano sostenute per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente in capo al committente** (applicabile a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016);
- le spese di **partecipazioni a master, corsi di specializzazione e aggiornamento** professionale sono **deducibili al 100% nel limite di 10.000 euro l'anno** (sostituisce la deducibilità parziale delle spese sostenute per convegni ed eventi formativi che comprendeva anche le spese di soggiorno);
- sono **integralmente deducibili le spese per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento ricerca e sostegno all'auto imprenditorialità**, nel limite annuo di 5.000 euro;
- sono integralmente deducibili gli **oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà**;
- **a decorrere dal 01.01.2017**, i lavoratori iscritti alla gestione separata hanno diritto ad un **trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino**;
- per gli iscritti alla gestione separata **i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento**, sono equiparati alla degenza ospedaliera;
- in materia di servizi, i **centri per l'impiego e gli organismi autorizzati all'attività di intermediazione ampliano la propria competenza alla raccolta di offerte e domande di lavoro autonomo**.

Protezione delle professioni ordinistiche

Al fine di rafforzare le **prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi**, il legislatore prevede **l'adozione di uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo**:

- *"abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario,*

anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie”.

Viene prevista, al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, **l'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche**, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- **individuazione degli atti** delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;
- **riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche**, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.

Malattia, infortunio e gravidanza

Secondo quanto previsto dal provvedimento legislativo, **la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa**, per il committente **non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro**, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

In caso di **maternità** è prevista la **possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome**, da parte dei familiari della lavoratrice stessa nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto. **In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni**, il versamento dei **contributi previdenziali** e dei **premi assicurativi** è **sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio** fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. _

Viene, inoltre, disciplinata la spettanza dell'indennità di maternità a prescindere dall'effettiva sospensione dell'attività lavorativa.

Sicurezza e salute negli studi professionali

Viene regolata la **modifica della disciplina in materia di salute e sicurezza negli studi professionali con individuazione di nuovi criteri tecnici di sicurezza**, semplificazione degli adempimenti amministrativi e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio. L'attuazione di tale previsione è delegata ad apposito decreto legislativo.

Lavoro agile - attuazione

Viene prevista **l'introduzione di una nuova modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato chiamata "lavoro agile"** volta a differenziare le prestazioni di lavoro propriamente autonome da quelle che invece sono caratterizzate da modalità di esecuzione particolari. In particolare, il lavoro agile viene definito quale **modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti**, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile **utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa**. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, **entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva**.

Il datore di lavoro è **responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa**.

L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è **stipulato per iscritto** ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle **forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore**. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le **misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro**.

L'accordo può essere a **termine o a tempo indeterminato**. In tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un **preavviso non inferiore a trenta giorni**. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO